

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 407/82 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 3306/80 per quanto concerne il dazio definitivo antidumping sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 6 del predetto regolamento,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1579/80<sup>(2)</sup>, la Commissione ha istituito un dazio provvisorio antidumping sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica;

considerando che l'esportatore della Repubblica democratica tedesca ha in seguito assunto volontariamente l'impegno di aumentare i suoi prezzi dal 1° gennaio 1981 ad un livello tale da eliminare il pregiudizio causato dal dumping relativo alle sveglie a suoneria esterna del codice Nimex n. 91.04-56 e tale da eliminare i margini di dumping riscontrati per gli altri modelli di sveglia; che tale impegno non è stato ritenuto accettabile dalla Commissione; che, immediatamente prima della scadenza del dazio provvisorio, l'esportatore ha proposto un nuovo impegno;

considerando che non c'è stato il tempo sufficiente prima della scadenza del dazio provvisorio antidumping perché la Commissione consultasse il comitato responsabile e prendesse una decisione sull'accettabilità di quest'ultimo impegno;

considerando pertanto che, poiché dall'esame definitivo dei fatti risulta l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 3306/80<sup>(3)</sup>, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle sveglie e pendolette-sveglia

meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica;

considerando che la Commissione, previa consultazione del comitato responsabile, ha esaminato questo impegno e lo ha accettato;

considerando che, pertanto, previa consultazione in seno al comitato consultivo, il regolamento (CEE) n. 3306/80 è stato riesaminato;

considerando che da tale riesame risulta che, dati gli impegni di prezzo offerti dalla Repubblica democratica tedesca, non è più necessario adottare misure di salvaguardia nei confronti dei prodotti in questione originari della Repubblica democratica tedesca e diversi da quelli precedentemente introdotti nel territorio doganale della Comunità, ma non ancora immessi in libera pratica nella Comunità stessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3306/80 è modificato come segue:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, è soppresso il riferimento alla Repubblica democratica tedesca;
2. l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è ugualmente soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso non si applica alle merci originarie della Repubblica democratica tedesca precedentemente introdotte nel territorio doganale della Comunità, ma non immesse in libera pratica nella Comunità medesima, alle quali continua ad applicarsi il regolamento (CEE) n. 3306/80 nella sua versione originale.

<sup>(1)</sup> GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 158 del 25. 6. 1980, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. TINDEMANS

---